

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA VISIBILI PRESSO LA CENTRALE
OPERATIVA UNICA ISTITUITA PRESSO LA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA
VALSUGANA E TESINO**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente disciplinare regola:

- le modalità di accesso ai sistemi di videosorveglianza visualizzati presso la Centrale Unica di Videosorveglianza del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino;
- soggetti autorizzati alla loro visualizzazione ed utilizzo;
- modalità di visualizzazione dati;
- evasione delle richieste di accesso ai dati;
- operazioni salvataggio e conservazione delle registrazioni;
- modalità di comunicazione di dati raccolti alle autorità competenti;
- modalità di gestione dei monitor per la visualizzazione della videosorveglianza;
- ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione;
- procedura di data breach;
- evasione delle richieste per l'esercizio dei diritti privacy degli interessati.
- Attività vietate.

Art. 2 - Modalità di accesso ai sistemi di videosorveglianza visualizzati presso la Centrale Unica di Videosorveglianza del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino,

1. L'accesso ai sistemi della videosorveglianza visibili presso la centrale unica è consentito ai soli 4 operatori autorizzati con specifico atto di nomina a incaricato da parte del Designato responsabile del Corpo di Polizia Locale.
2. Ad ogni operatore di Polizia Locale autorizzato è rilasciata una password in chiaro necessaria per il primo accesso alla piattaforma software utilizzata. La password personale deve avere criteri forti ovvero utilizzo di un numero minimo di caratteri, caratteri maiuscoli, numeri, caratteri speciali. La password personale di accesso alla piattaforma software per la visualizzazione e lo scarico delle immagini provenienti dalle telecamere di lettura targhe, deve essere obbligatoriamente cambiata ogni mese.
3. I privilegi concessi agli incaricati individuati dal responsabile del Corpo di Polizia Locale, Designato, con l'atto di nomina, consentono solo due operazioni: la visualizzazione e lo scarico di immagini.
4. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza avviene da parte degli operatori autorizzati al fine di verificare la corretta funzionalità dei sistemi.

Art. 3 - Disciplina per la visualizzazione, lo scarico e la conservazione dei dati.

1. Lo scarico e il salvataggio di immagini e video è consentito esclusivamente per le finalità previste dall'art. 5 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI RIPRESA VIDEO E DI IMMAGINI, previo nulla osta del Comandante, responsabile del Corpo di Polizia Locale, a seguito di formale richiesta da parte delle Forze dell'Ordine, Procura della Repubblica, Comandante del Corpo di Polizia Locale. Lo scarico e il salvataggio di immagini e video è consentito nel caso di ricerca di persone scomparse o per motivi di pubblica incolumità e nei casi previsti nei commi successivi e con le modalità indicate.

2. Ogni richiesta di scarico immagini e video deve essere formulata per iscritto, specifica, circostanziata, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente, deve essere protocollata e deve provenire da Forze dell'Ordine, Polizia Giudiziaria, Procura della Repubblica e nei casi previsti dai successivi commi, anche da privati cittadini o da difensori di persona offesa o sottoposta ad indagini.
3. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente. Per la richiesta, lo scarico, la conservazione e la consegna si seguono le indicazioni fornite ai commi 2, 7 e 8 del presente articolo.
4. Nel caso indicato al comma precedente, qualora il sinistro stradale non sia stato rilevato da un organo di polizia stradale e la richiesta di acquisizione dei filmati provenga da un privato cittadino, l'operatore di Polizia Locale procedente provvederà allo scarico delle immagini e video relativi al periodo richiesto. Per la richiesta, lo scarico, la conservazione e la consegna si seguono le indicazioni fornite ai commi 2, 7 e 8 del presente articolo. In particolare, prima della consegna dei filmati o delle immagini al privato cittadino, l'operatore dovrà provvedere ad oscurare tutto quello che non concerne e non è relativo al fatto/evento oggetto della richiesta. Il file dovrà essere trasmesso all'ufficio infortunistica del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino che curerà l'apertura del procedimento infortunistico e curerà l'identificazione dei soggetti coinvolti. Solo al termine del procedimento relativo al fascicolo infortunistico e contestualmente con questo, le immagini e i file video potranno essere consegnati al privato cittadino che ha presentato istanza.
5. Qualora il sinistro stradale sia stato rilevato dal Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, le immagini e i video sono scaricati e salvati su richiesta del Comandante, e in alternativa previo nulla osta del Comandante, dagli agenti operanti, ovvero dal responsabile dell'Ufficio contenzioso o dal Responsabile del Servizio Infortunistica stradale. I file sono utilizzati per la ricostruzione della dinamica del sinistro e l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada. Le immagini sono conservate per tutta la durata del procedimento amministrativo o penale connesso.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale. Per la richiesta, lo scarico, la conservazione e la consegna si seguono le indicazioni fornite ai commi 2, 7 e 8 del presente articolo.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano scaricati e conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto, incaricato dal designato del trattamento dei dati, deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi. La registrazione delle operazioni svolte avviene su apposito registro cartaceo denominato "registro di carico-scarico videosorveglianza" sul quale è annotato il numero di protocollo la richiesta, la data, l'amministrazione richiedente, il comune titolare del dato, periodo richiesto, nominativo dell'operatore che ha eseguito lo scarico, data dello scarico, data di consegna dei file richiesti, nominativo del soggetto che ritira i file.
9. I File scaricati sono salvati su apposita cartella sul desktop del server di videosorveglianza della centrale operativa unica di videosorveglianza e conservati fino alla consegna all'Amministrazione o soggetto richiedente, che deve avvenire non oltre un mese dalla richiesta. Decorso tale termine il file è definitivamente cancellato. La consegna dei file scaricati avviene provvedendo al riversamento su dispositivo digitale fornito dall'Amministrazione richiedente. Ad

avvenuta consegna dei files, gli stessi sono definitivamente cancellati dal server della Centrale Operativa Unica di Videosorveglianza

Art. 4 - Modalità di gestione dei monitor per la visualizzazione della videosorveglianza

1. I monitor per la visualizzazione della videosorveglianza devono risultare normalmente spenti.
2. Gli operatori di Polizia Locale autorizzati alla visualizzazione e allo scarico di immagini quando autorizzato, procedono durante il proprio turno di servizio all'accensione di tutti i monitor al fine di verificare il corretto funzionamento degli stessi e delle telecamere collegate.

Art. 5 - Violazione di dati personali (c.d. "Data Breach")

1. In caso di violazione di Dati Personali anche solo potenziale ai sensi degli artt. 33 co. 2 e 34 del Regolamento (c.d. "Data Breach"), a titolo esemplificativo e non esaustivo "involontaria cancellazione di dati da consegnare alle Amministrazioni richiedenti", non funzionamento dei server, danneggiamento di telecamere ecc., l'incaricato all'accesso alla videosorveglianza gestita dalla Centrale Operativa Unica di videosorveglianza, è tenuto ad informare il Designato, Comandante responsabile del Corpo di Polizia Locale, senza ingiustificato ritardo, e comunque entro un (1) giorno lavorativo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

Il referente comunale nei casi di data breach è il Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana.

Art. 6 – Evasione delle richieste per l'esercizio dei diritti privacy degli interessati.

1. Ogni persona può tutelare i propri dati personali, in primo luogo, esercitando i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. La richiesta dell'interessato per l'esercizio dei propri diritti privacy con riferimento alla videosorveglianza deve essere formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Titolare del trattamento dei dati competente. La richiesta deve essere protocollata.
3. La richiesta deve essere evasa senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 1 mese dal suo ricevimento, tale termine può essere prorogato di 2 mesi, qualora si renda necessario tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tal caso, il titolare deve comunque darne comunicazione all'interessato entro 1 mese dal ricevimento della richiesta.

Art. 7 – Attività vietate

1. E' vietata la trasmissione dei file a mezzo posta elettronica.
2. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini o dei video, fatte salve le disposizioni indicate all'art. 3 del presente disciplinare.
3. Non possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza.
4. Non è consentita la stampa e la scansione, di immagini scaricate dalla videosorveglianza.
5. E' vietato far visualizzare le immagini a soggetti non autorizzati, fatto salvo ai soggetti appartenenti alla Polizia Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Procura della Repubblica che abbiano presentato richiesta di acquisizione di filmati o immagini e specificatamente per visualizzare quanto richiesto dall'Amministrazione di appartenenza.
6. E' vietato far accedere alla Centrale Operativa Unica di Videosorveglianza privati cittadini non accompagnati dal personale del Corpo di Polizia Locale e nel momento in cui i soggetti accedono, i monitor della videosorveglianza devono essere spenti.
7. Sul server della Centrale Operativa Unica non possono essere aggiunti hardware o software incompatibili. L'aggiunta di hardware potrà essere autorizzata solo dal Comandante della Polizia Locale e solo qualora sia perfettamente compatibile con il software in uso.
8. E' vietato visionare e scaricare video e immagini della videosorveglianza per uso personale. Gli operatori di Polizia Locale sono vincolati dal Segreto d'Ufficio (art. 15 del D.P.R. n. 3/1957), art.

326 Codice Penale e dal Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Borgo Valsugana nr. 1 del 10 gennaio 2023.